

DIRETTIVA 94/44/CE DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 1994

che adegua al progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisutose

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (²), in particolare l'articolo 7,

considerando che è necessario adeguare le norme armonizzate di cui all'allegato A della direttiva 82/130/CEE allo stato attuale della tecnica;

considerando che, vista la natura del materiale di cui trattasi, occorre prevedere un periodo di transizione per permettere all'industria di conformarsi alla modifica delle norme;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato ristretto dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone e nelle altre industrie estrattive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato A della direttiva 82/130/CEE è sostituito dall'allegato A che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2. Tuttavia, fino al 30 giugno 2003, gli Stati membri continuano ad applicare le misure previste dall'articolo 4 della direttiva 82/130/CEE nei confronti del materiale la cui conformità alle norme armonizzate sia attestata da un certificato, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva medesima, rilasciato prima del 1° gennaio 1997.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1994.

Per la Commissione

Padraig FLYNN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 59 del 2. 3. 1982, pag. 10.

(²) GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 1.